STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FRANCESCO MANSUTTI ETS"

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE
È costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito definito anche Codice del Terzo Settore, l'Associazione denominata:

"FRANCESCO MANSUTTI ETS"

ARTICOLO 2 = SEDE
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latina.

ARTICOLO 3 = DURATA
L'Associazione ha durata indeterminata ma può sciogliersi in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea degli aderenti in sede straordinaria.

ARTICOLO 4 = OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- contribuire a dare attuazione ai principi fondamentali della Costituzione con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4 e ai successivi non meno importanti 9, 18, 21, 33 e 34;
- promuovere riflessioni e attività utili a garantire il diritto al ricordo delle persone vittime innocenti del lavoro, approfondendone le storie individuali e costruendo, a partire dalla testimonianza dei familiari delle vittime, una memoria collettiva che diventi patrimonio identitario solido;
- valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e di giovani, valorizzandone la domanda educativa;
- favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti, le scuole, le università e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (della cultura, dell'economia, della ricerca, dell'educazione, dell'assistenza, dello sport, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità generale);
- perseguire finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;
- promuovere e realizzare un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi - delle attività di interesse generale, nel rispetto di quelle previste dal d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende operare nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione faciliterà, inoltre, gli scambi d'informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, di istituzioni, società e privati cittadini mediante la divulgazione della conoscenza.
L'Associazione collaborerà con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari, e con altre istituzioni competenti che abbiano le medesime finalità, anche mediante l'istituzione di borse di studio finalizzate.
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente - anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione - sia in forma organizzata e continuativa - anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
Per il conseguimento dello scopo potrà compiere tutte le operazioni, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie, compresa la richiesta agli associati di finanziamenti di natura infruttifera da restituirsi secondo disponibilità finanziaria, oltre all'eventuale ricorso al credito bancario.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.
L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà avvalersi, oltre che dell'attività dei propri associati, di volontari, di lavoratori dipendenti e/o di lavoratori autonomi, ma solo nel rispetto del d.lgs. 117/2017, in particolare dell'art. 16 (Lavoro negli Enti del Terzo Settore), 17 (Volontario e Attività di Volontariato), 18 (Assicurazione Obbligatoria).

TITOLO II
ADERENTI

ARTICOLO 5 = REQUISITI PER L'ADESIONE

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
All'Associazione possono aderire le persone fisiche, compreso i minorenni, e altri enti del terzo settore che non perseguono scopo di lucro, previo versamento della quota per l'anno in corso, se dichiarano di condividere le finalità che essa si propone e di impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dall'adesione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE

Chiunque intende aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.
La deliberazione di ammissione, da assumersi entro sessanta giorni dal suo ricevimento, è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati entro tre giorni dalla sua assunzione.
La delibera di diniego con le relative motivazioni è comunicata all'aspirante entro quindici giorni dalla sua assunzione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.
L'aspirante può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in un'apposita seduta o in occasione della convocazione immediatamente successiva.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dagli esercenti la genitoriale responsabilità sui medesimi.

ARTICOLO 7 = DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Tutti gli aderenti sono tenuti ad osservare lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo partecipando attivamente all'attività dell'Associazione ed al versamento delle quote deliberate dal Consiglio Direttivo.
In particolare, senza che le seguenti elencazioni siano esaustive di tutti i diritti e doveri loro spettanti:

Diritti

- Eleggono gli organi associativi all'interno dei quali possono essere loro stessi eletti;
- Votano in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Esaminano i libri sociali;
- Sono informati sull'andamento dell'esercizio sociale e ne controllano l'andamento;
- Partecipano a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Denunziano fatti che ritengono censurabili.

Doveri

- Rispettano il presente Statuto e i Regolamenti interni, laddove esistenti;
- Versano la quota associativa annuale;
- Sostengono le attività dell'Associazione;
- Hanno un comportamento, tra associati e con i terzi, improntato allo spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- Adempiono, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione;
- Pongono in prima istanza all'attenzione degli Organi interni la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere.

L'associato deve comunicare all'Associazione il proprio indirizzo e-mail al quale ad ogni effetto sono inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto o dalla legge con particolare riguardo alla convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 = CATEGORIE DI ASSOCIATI

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) fondatori;
b) sostenitori;
c) ordinari;
d) benemeriti.

A = FONDATORI

Sono coloro che hanno costituito l'Associazione.
Le quote annuali dei fondatori, per gli anni successivi a quello della costituzione, sono determinate dal Consiglio Direttivo, in misura non superiore a quella fissata per gli ordinari.

B = SOSTENITORI

Sono coloro che si impegnano a versare la speciale quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.

C = ORDINARI

Sono coloro che si impegnano a versare la quota annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione.

D = BENEMERITI

Sono coloro che il Consiglio Direttivo può invitare a far parte dell'Associazione e ammettere, anche senza obbligo di versare il contributo annuo, e che per le loro doti morali e/o impegno civile diano lustro all'Associazione, con

durata vitalizia, salvo il diritto di recesso.
Sono, inoltre, ammesse in questa categoria anche senza obbligo di contributo a tempo indeterminato, le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 9 = RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione e per le altre cause previste dalla legge.
L'associato può sempre recedere liberamente con dichiarazione scritta da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo che dovrà adottare entro i successivi trenta giorni un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato nei quindici giorni successivi. Il recesso avrà effetto dalla data della comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo con delibera motivata può escludere un associato per gravi motivi, quando egli non è più in grado di collaborare per le finalità che si propone l'Associazione oppure quando con il suo comportamento danneggia moralmente o materialmente l'attività o comunque, si rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere agli impegni assunti e, in particolare, è moroso nel versamento delle quote. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui l'interessato ha ricevuto comunicazione della delibera.
La delibera di esclusione è impugnabile dinanzi al collegio arbitrale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione, salvo in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale del presente Statuto e il ricorso all'attività giudiziaria.

ARTICOLO 10 = CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
L'associato che per qualunque motivo cessa di appartenere all'Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi versati.
L'associato che cessa di appartenere all'Associazione, a qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia responsabile per il pagamento delle quote maturate e per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione fino alla data del recesso.

TITOLO III
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 11 = PATRIMONIO E QUOTE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o Istituzioni Pubbliche in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, oltre che dell'Unione Europea come di altri Organismi Internazionali;
c) versamenti annuali degli aderenti;
d) donazioni e lasciti testamentari, elargizioni e sussidi di persone fisiche e di enti privati e pubblici;
e) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, raccolte di fondi compiute mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
f) proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
g) rendite patrimoniali;
h) erogazioni e/o lasciti diversi;
i) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria a perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento anche individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 = ESERCIZIO CONTABILE
L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 13 = RENDICONTO
L'Assemblea in sede ordinaria sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio dell'Associazione redatto nelle forme previste dalla legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché tutti gli aderenti possano prenderne visione.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, sono superiori ad un milione di euro, l'Associazione deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, alla quale l'Associazione aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti nonché agli associati.
Nei casi previsi dalla legge, l'Associazione può redigere un rendiconto per cassa in luogo del bilancio.

TITOLO IV
ORGANI

ARTICOLO 14 = ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo;
e) il Collegio dei Probiviri.
Ai componenti degli organi sociali, salvo quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice del Terzo Settore, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I
ASSEMBLEA

ARTICOLO 15 = ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta, con parità di voto, dalla riunione di tutti gli associati, fondatori, sostenitori, ordinari e

benemeriti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

ARTICOLO 16 = CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza ed inviato a mezzo posta elettronica (mail ordinaria o pec) spedita al domicilio risultante dal libro soci ovvero comunicata con altre modalità equipollenti (sms). L'avviso deve contenere la data dell'Assemblea, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione. Con le stesse modalità l'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti aventi diritto di voto.

Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle assemblee personalità che, per il ruolo ricoperto oppure per le esperienze acquisite, come della volontà di perseguire gli stessi scopi dell'Associazione, siano ritenute in grado di apportare dei validi contributi all'Associazione, siano essi in termini di idee che economici.

ARTICOLO 17 = COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dall'Atto costitutivo alla sua competenza.

ARTICOLO 18 = COSTITUZIONE E DELIBERE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un associato designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono approvate a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è approvata a maggioranza dei votanti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita, in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aderenti nonché tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo.

È consentito l'intervento in Assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'Assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante e sono adottate le misure necessarie affinché:

a) il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Singole delibere su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di un decimo degli associati possono essere approvate mediante consultazione degli associati, senza la convocazione di un'assemblea, con il voto palese, favorevole o contrario, da esprimersi con mezzi telematici che assicurino l'identificazione del soggetto votante e la certezza del voto espresso. In tal caso le operazioni di voto hanno una durata non inferiore a un giorno per ogni cento associati o frazione di cento.
Le modalità tecniche di svolgimento delle consultazioni con mezzi telematici sono determinate da un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 = ESERCIZIO DEL VOTO
Non hanno diritto di voto gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote annuali, se obbligati.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati, se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la genitoriale responsabilità sui medesimi; è peraltro esclusa la partecipazione all'elettorato passivo dei minori di età.
La rappresentanza degli enti pubblici e privati in Assemblea è regolata dalle norme di legge e di statuto applicabili a ciascuno di essi.

CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20 = COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E DELIBERE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti non superiore a cinque, liberamente eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'Atto costitutivo. Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, sono eleggibili.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero designate dagli enti giuridici associati. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti durano in carica per un quinquennio.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendoli tra gli aderenti, quale che sia la categoria di appartenenza. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.
Il Consiglio è convocato senza particolari formalità ad iniziativa del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È consentito l'intervento nel Consiglio Direttivo con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso il Consiglio Direttivo si reputa svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante e sono adottate le misure necessarie affinché:
a) il Presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo personalità che, per il ruolo ricoperto oppure per le esperienze acquisite, come della volontà di perseguire gli stessi scopi dell'Associazione, siano ritenute in grado di apportare dei validi contributi all'Associazione, siano essi in termini di idee che economici.
Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente ed eventualmente il Presidente Onorario ed il Vice Presidente, se non vi provvede l'Assemblea all'atto della nomina dei suoi componenti.
Il Segretario è nominato di volta in volta dal Presidente.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza e a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ARTICOLO 21 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio competono, nell'ambito delle leggi vigenti, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio ha facoltà di delegare ad uno o più dei suoi componenti le sue attribuzioni ad eccezione della redazione del bilancio e della convocazione dell'Assemblea e di altre attribuzioni non delegabili per legge.

ARTICOLO 22 = PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente è il rappresentante istituzionale dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 23 = PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario cura le pubbliche relazioni dell'Associazione e interviene con facoltà di parola ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24 = RAPPRESENTANZA LEGALE
La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente ad altri componenti designati dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso, determina, per ciascuno di essi, l'ambito dei poteri e le modalità di esercizio, specificando, se i consiglieri designati sono più d'uno, se essi devono agire congiuntamente o disgiuntamente. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano stati a conoscenza.

CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25 = ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato laddove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero quando è obbligatorio per legge.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Essi durano in carica per tre esercizi. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed in caso di redazione del bilancio attesta che esso è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può inoltre esercitare, se tutti i suoi componenti posseggono i requisiti prescritti a tal fine, il controllo legale dei conti quando è prescritto dalla legge, oppure quanto l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritto/a nell'apposito registro laddove lo ritenga opportuno ovvero quando è obbligatorio per legge.

CAPO IV
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 26 = COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli associati tre Probiviri effettivi e un supplente che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate così come sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente che provvede alla sua convocazione, quando occorra, e ne dirige i lavori.

Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II del presente Statuto.

ARTICOLO 27 = COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno all'Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra associati e Associazione.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività così come definito nel regolamento che sarà da esso approvato entro sessanta giorni dalla sua nomina. Sono fatti salvi in ogni caso l'applicazione della clausola arbitrale del presente Statuto e il ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO V
COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 28 = COMITATO SCIENTIFICO
L'Associazione può affidare ad esperti esterni, in posizione di assoluta indipendenza e con piena autonomia scientifica e didattica, la supervisione dei suoi programmi, anche attraverso la formulazione di proposte e raccomandazioni.
In caso di nomina di due o più esperti, essi formano un comitato che elegge nel suo ambito il Presidente.
Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al capo II del presente Statuto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 = REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione è disciplinato da un regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo; il Codice Etico, anch'esso approvato dal Consiglio Direttivo, è elaborato per assicurare che i valori etici dell'Associazione siano chiaramente definiti costituendo così l'elemento base della cultura associativa, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori di Francesco Mansutti Ets nella conduzione delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione.

ARTICOLO 30 = SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Assemblea può deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione con la maggioranza prescritta dall'art. 18.
Sia nel caso precedente, che in tutti gli altri casi di scioglimento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, come sulla destinazione dei fondi residui.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 31 = LIBRI SOCIALI
Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
d) se presenti, il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'Organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 32 = INDIRIZZO E-MAIL DELL'ASSOCIATO
L'indirizzo e-mail dell'associato comunicato al Consiglio Direttivo è riportato nel libro degli associati.

ARTICOLO 33 = CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli aderenti all'Associazione, tra questi e l'Associazione, tra uno o

più amministratori e l'Associazione, e che il Collegio dei Probiviri non sia riuscito a definire, qualora coinvolto, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati nel numero di due dalle parti e il terzo, nella veste di Presidente del Collegio, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Associazione; tale Collegio arbitrale deciderà sulle controversie sulle quali sarà chiamato a decidere ai sensi di legge, ritualmente e secondo diritto.

ARTICOLO 34 = RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi che regolano la materia.